



# COMUNE DI MARANO LAGUNARE

*Provincia di Udine*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**COPIA**

**N. 40**

**Seduta del 26/04/2016**

**OGGETTO:** Autorizzazione all'utilizzo di locali di proprietà comunale all'Ass.ne Cani Sciolti di Marano Lagunare.

L'Anno **2016**, il giorno **26** del mese di **APRILE** alle ore **21:30** nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

		<b>Presente/Assente</b>
Dott. Formentin Devis	Sindaco	Presente
Pavan Sylviana Aurelia Florence	Vice Sindaco	Presente
Scardaci Stefano	Assessore	Assente
Dott. Braggion Riccardo	Assessore	Presente
Dal Forno Gian Carlo	Assessore Esterno	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Massari dott. Ettore**.

Il **dott. Devis Formentin**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo di locali di proprietà comunale all'Ass.ne Cani Sciolti di Marano Lagunare.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### PREMESSO CHE

- l'Associazione Cani Sciolti di Marano Lagunare per i fini della propria attività, ha in uso la sala di proprietà comunale posta al piano terra del fabbricato sito in via Leopardi ;  
- le clausole essenziali dell'uso della sala sono state previste con autorizzazione del responsabile del servizio n. 1308 del 25.02.2016 a seguito di deliberazione della giunta comunale n. 6 del 25.01.2016;

**CONSIDERATO** che tali attività, così come descritte nei programmi di massima, si possono ritenere attività sussidiarie dell'Ente poiché tendono allo sviluppo socio – economico e culturale della collettività amministrata ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;

**RITENUTO**, pertanto, che le suddette attività siano degne di sostegno, in quanto rientranti nei compiti del Comune promuovere iniziative tese allo sviluppo del territorio e capaci di richiamare l'interesse della collettività;

**CONSIDERATO** che l'Assessore alla Cultura ha manifestato l'intento di concedere il locale di cui alla planimetria allegata , sub "A" ( sala maggiore del locale adiacente alla vecchia pescheria), in sostituzione della sala di proprietà comunale posta al piano terra del fabbricato sito in via Leopardi ;

**RILEVATO** che tali attività di promozione sociale, essendo mirate anche allo sviluppo del turismo locale, vengo proposte dalle associazioni locali già da tempo trovando unanime favore sia negli amministratori che nella collettività;

**RITENUTO** le finalità dell'attività di indubbio valore sociale;

**VISTO** il comma 4 dell'art. 6 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189) il quale così testualmente recita: *" A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;*

**VISTO** il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

**VISTA** la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art. 6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti*

*contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione”;*

**VISTO** il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *“di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell’art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l’immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;*

**CONSIDERATO** che le iniziative di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell’Ente locale, così come elencate all’art. 2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sociale, culturale, aggregativa e del tempo libero, perché rivolta a tutti i cittadini;

**RITENUTO** di concedere in comodato il locale evidenziato nella planimetria allegata alla presente deliberazione come sub “A” , in sostituzione di quello già concesso in comodato, sito in via Leopardi;

**PRECISATO** che per quanto riguarda i locali adiacenti alla pescheria vecchia, l’articolo 5 del regolamento per l’utilizzo dei locali, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 24.09.2004 prevede che a nessuna società o gruppo è consentito l’uso esclusivo di detti locali e che saranno messe a disposizione dei richiedenti a giudizio insindacabile dell’amministrazione comunale;

**PRESO ATTO** dello schema di convenzione allegato sub B alla presente proposta di deliberazione

**RITENUTO** di approvare lo schema di convenzione di cui sopra;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **SI PROPONE**

Di concedere all’ **Associazione Cani Sciolti di Marano Lagunare** l’utilizzo dei locali individuati nella planimetria agli atti della presente proposta di deliberazione come sub A ed evidenziati in colore rosso, in sostituzione del locale posto al piano terra del fabbricato di proprietà comunale sito in via Leopardi.

Di precisare che l’articolo 5 del regolamento non prevede l’uso esclusivo dei locali di cui alla lettera “C” che comunque possono essere messi a disposizione dei richiedenti a giudizio insindacabile dell’amministrazione comunale;

Di revocare l’autorizzazione prot. n. 1308 del 25.02.2016 rilasciata dal responsabile del servizio all’Associazione Cani Sciolti per l’utilizzo dei locali del fabbricato sito in via Leopardi;

Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente proposta di deliberazione come sub B;

=====

Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;

Il Responsabile del Servizio  
F.TO P.E. STEFANO ZAMPAR

Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;

Il Responsabile del Servizio  
F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

=====

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta che precede sulla quale sono stati resi i pareri di legge;

ESAMINATA la sopra esposta proposta di deliberazione ed in particolare gli allegati sub A e sub B alla medesima;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

### **D E L I B E R A**

Di concedere all' **Associazione Cani Sciolti di Marano Lagunare** l'utilizzo dei locali individuati nella planimetria agli atti della presente proposta di deliberazione come sub A ed evidenziati in colore rosso, in sostituzione del locale posto al piano terra del fabbricato di proprietà comunale sito in via Leopardi;

Di revocare l'autorizzazione prot. n. 1308 del 25.02.2016 rilasciata dal responsabile del servizio all'Associazione Cani Sciolti per l'utilizzo dei locali del fabbricato sito in via Leopardi;

Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente proposta di deliberazione come sub B;

Successivamente, ravvisata l'urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole, resa separatamente nei modi di legge

### **D E L I B E R A**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
f.to Formentin Dott. Devis

**Il Segretario Comunale**  
f.to Massari Dott. Ettore

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

*Dalla residenza comunale, li 02/05/2016*

**L'Impiegato**  
Mara Gazzetta

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 02/05/2016 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.

*Dalla residenza comunale, li 02/05/2016*

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to Mara Gazzetta

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21*).

*Dalla residenza comunale, li 02/05/2016*

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to Mara Gazzetta